



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1484-B

Legge annuale sulle piccole e medie imprese

18/02/2026 - 15:58

Indice

1. DDL S. 1484-B - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	4
1.2.1. Testo DDL 1484-B.	5
1.3. Trattazione in Commissione.	25
1.3.1. Sedute.	26
1.3.2. Resoconti sommari.	27
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare). . .	28
1.3.2.1.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 279(pom.) del 17/02/2026.	29
1.4. Trattazione in consultiva.	36
1.4.1. Sedute.	37
1.4.2. Resoconti sommari.	38
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali).	39
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111(pom., Sottocomm. pareri) del 17/02/2026.	40
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 438(pom.) del 17/02/2026.	42

1. DDL S. 1484-B - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1484-B

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Legge annuale sulle piccole e medie imprese

Iter

17 febbraio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[S.1484](#)

assorbe [S.37](#), [S.565](#)

approvato

[C.2673](#)

approvato con modificazioni

S.1484-B

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro delle imprese e made in Italy [Adolfo Urso](#) (Governo [Meloni-I](#))

[Di concerto con](#)

Ministro del lavoro e politiche sociali [Marina Elvira Calderone](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **6 febbraio 2026**; annunciato nella seduta n. 389 del 10 febbraio 2026.

Classificazione TESEO

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, IMPRESE MEDIE E PICCOLE

[Articoli](#)

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 28, 31), UTILI DI ESERCIZIO (Art.1), REDDITO DI IMPRESA (Art.1), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 3, 4, 17, 28), MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Artt.1, 3, 4, 28), FONDI DI BILANCIO (Artt.1, 2), CONSORZI (Artt.3, 4, 5, 14), VIGILANZA (Artt.4, 21), DIVIETI (Artt.4, 16, 20), GOVERNO (Artt.4, 7, 15, 24), MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (Art.17),

MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.26), OBBLIGHI (Art.29), CONTRATTI (Art.29), PUBBLICITA' (Art.16), PERIODO DI IMPOSTA (Art.13), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.6), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (Art.6), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Art.6), OSSERVATORI (Art.6), PARERI PARLAMENTARI (Artt.4, 7, 15, 24), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.4, 7, 15, 24), CREDITO AGEVOLATO (Artt.6, 8), IMMOBILI (Art.6), BENI MOBILI (Art.6), SICUREZZA NEL LAVORO (Artt.8, 11), TUTELA DELLA SALUTE (Art.8), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.8), PRODOTTI ALIMENTARI (Artt.10, 13), BAR E RISTORANTI (Art.10), ALBERGHI E LOCANDE (Artt.10, 13), NEGOZI E RIVENDITE (Art.10), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.1), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.3, 16, 28), STATUTI (Art.4), ANZIANITA' DI SERVIZIO (Art.6), PENSIONE DI ANZIANITA' (Art.6), ORARIO DI LAVORO (Art.6), CONSIGLIO DI STATO (Art.7), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.7), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Art.8), ASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI (Art.9), MACCHINE AGRICOLE (Art.9), POLIZZE ASSICURATIVE (Art.9), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Art.10), IMPRESE AGRICOLE (Art.10), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.11), COLLAUDI E VERIFICHE (Art.12), MACCHINE E MACCHINARI (Art.12), ARTIGIANI (Artt.15, 16), ABROGAZIONE DI NORME (Art.17), BIRRA (Art.17), INTERNET (Art.19), TELEMATICA (Art.19), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Art.21), TURISMO (Art.21), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.22), INDUSTRIA DELLA MODA (Artt.27, 28), SOCIETA' (Art.29)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianluca Cantalamessa \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 17 febbraio 2026).

Relatore alla Commissione Sen. [Salvo Pogliese \(Fdi\)](#) (dato conto della nomina il 17 febbraio 2026).

Assegnazione

Assegnato alla [9ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede referente il 12 febbraio 2026. Annuncio nella seduta n. 391 del 12 febbraio 2026.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1484-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1484-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) di concerto con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE)

(v. stampato n. 1484)

approvato dal Senato della Repubblica il 22 ottobre 2025

(v. stampato Camera n. 2673)

modificato dalla Camera dei deputati il 5 febbraio 2026

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 2026

Legge annuale sulle piccole e medie imprese

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica

Capo I

MISURE PER L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL
TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE

Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per le reti di imprese)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla

Camera dei deputati

Capo I

MISURE PER

L'AGGREGAZIONE

DELLE IMPRESE

MINORI E PER IL

TRASFERIMENTO

GENERAZIONALE

DELLE

COMPETENZE

Art. 1.

*(Agevolazioni fiscali
per le reti di imprese)*

1. *Identico.*

perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui è data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettività giuridica e può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo

Art. 2.

(Modifica all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente ».

Art. 3.

(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda)

1. Le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definite, nel

parzialmente
utilizzando
l'accantonamento
relativo al Ministero
delle imprese e del
made in Italy.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

Identico.

Art. 3.

(Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda)

Identico.

rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* assicura il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e provvede all'iscrizione negli appositi registri.

Art. 4.

(Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi)

Art. 4.

(Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi)

1. La presente legge riconosce quali « enti mutualistici di sistema » le società denominate « centrali consortili » aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

Identico.

2. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1 è attribuita al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che ne accerta in via esclusiva le finalità mutualistiche. Non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sulla base di un'istanza degli interessati corredata della documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:

- a) che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;
- b) che i consorzi riuniti nell'ente mutualistico prevedano ciascuno almeno dieci consorziati;
- c) la costituzione di un fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;
- d) che lo statuto preveda il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, nonché la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la vigilanza sugli stessi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione, nell'ambito della disciplina relativa al funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e azioni volte al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;
- b) previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di

lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
c) promozione di sinergie di filiera, quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennità di disoccupazione e della cassa integrazione guadagni, ove applicabili, nonché promozione dell'attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
d) previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione volte ad armonizzare la disciplina della centrale consortile o del gruppo consortile con quella di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e con le altre disposizioni in materia al fine di favorire lo sviluppo del nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
e) previsione dell'obbligo di certificazione del bilancio.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art. 5.

(Ulteriori disposizioni in materia di consorzi)

1. All'articolo 67, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: « I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane » sono sostituite dalle seguenti: « I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili », le parole: « e del comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e dei commi 1 e 3 », le parole: « e, nel novero di questi, » sono sostituite dalla seguente: « ovvero » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo quanto previsto dall'allegato II.12 ».

Art. 6.

(Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)

1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

Art. 5.

(Ulteriori disposizioni in materia di consorzi)

Identico.

Art. 6.

(Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale)

Identico.

agosto 1995, n. 335, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione di cui al presente articolo.

2. Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico di cui al comma 1 è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.

3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentano domanda all'INPS secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.

4. I lavoratori di cui al comma 1 possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50 per cento, a tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.

5. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuta altresì, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.

8. Le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei limiti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L'INPS

provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 5 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande e dà tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.

Capo II

ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 7.

(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:

- a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attività a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
- b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
- c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto;
- d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
- e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
- f) favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo II
ACCESSO DELLE
PMI AL CREDITO
BANCARIO E
MISURE DI
SEMPLIFICAZIONE
Art. 7.
*(Delega al Governo
sul riordino della
disciplina dei confidi)*

Identico.

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello *stock* di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: « cartolarizzazione dei crediti » sono inserite le seguenti: « , anche futuri, »;

2) alla lettera b-bis), dopo le parole: « beni mobili » è inserita la seguente: « anche »;

b) all'articolo 7, comma 2-octies:

1) le parole: « può destinare i crediti stessi, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni all'impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies »;

c) all'articolo 7.2, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati ».

Capo III

SEMPLIFICAZIONI

Art. 9.

(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 8.

(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)

Identico.

Capo III

SEMPLIFICAZIONI

Art. 9.

(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

Identico.

« *1-bis*. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *c*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali

».

Art. 10.

(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il comma *5-bis* è inserito il seguente:

« *5-ter*. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano

Art. 10.

(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole)

Identico.

gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) all'articolo 37:

1) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato ».

2. All'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole:

« corso di formazione o di riqualificazione » sono inserite le seguenti: « , ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ».

3. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al presente comma. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videotermini, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali »;

b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: « per la violazione » sono inserite le seguenti: « dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e ».

Art. 12.

(Verifiche di attrezzature)

Art. 11.

(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

Identico.

Art. 12.

(Verifiche di

attrezzature)

1. All'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: « Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato - Verifica annuale » è inserita la seguente: « Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto - Verifica triennale ».

Identico.

Art. 13.

Art. 13.

(Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA)

(Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA)

1. Si definisce operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, colui che, esercitando l'attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande e li vende a imprese rientranti nei seguenti settori:

Identico.

- a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;
- b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, *self-service*, *fast food* e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- c) *catering*, servizi di *banqueting* e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici;
- d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.

2. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma 1.

Art. 14.

Art. 14.

(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)

(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)
Identico.

1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) al comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

b) al comma 2, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Art. 15.

(Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)

(Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la

Identico.

normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in attuazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell'imprenditore artigiano, nell'ottica dello sviluppo del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non più adeguati, della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'impresa;
- b) incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, prevedendo che il suddetto apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, nonché individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attività strumentali e accessorie all'esercizio dell'attività artigiana;
- c) promuovere l'aggregazione fra le imprese artigiane, anche rimodulando il contratto di rete e gli altri strumenti aggregativi, al fine di migliorare la competitività e l'accesso a opportunità di commesse e finanziamenti non ottenibile nella dimensione singola;
- d) consentire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, nonché rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso dei relativi requisiti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo stesso predispone una relazione da trasmettere alla medesima Conferenza.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano la materia, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti

legislativi adottati ai sensi del presente articolo e le altre leggi dello Stato.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

6. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

*(Riferimento all'artigianato
nella pubblicità)*

1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di « artigianato », all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:

« Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è irrogata dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo ».

Art. 17.

*(Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di
caratteristiche analitiche e requisiti della birra)*

1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
« Art. 7. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, è abrogato ».

Art. 16.

*(Riferimento
all'artigianato
nella pubblicità)*

Identico.

Art. 17.

*(Modifica dell'articolo
7 della legge 16 agosto
1962, n. 1354, in
materia di
caratteristiche
analitiche e requisiti
della birra)
Identico.*

Capo IV

LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

Art. 18.

(Finalità)

1. Il presente capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ha l'obiettivo di contrastare le recensioni *online* illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e di garantire recensioni *online* attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

Art. 19.

(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

1. La recensione *online* è lecita se è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. È illecita la recensione *online* attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione *online* corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione *online* non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.

2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1.

Art. 20.

(Divieti)

1. Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni *online*, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.

2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 21.

(Linee guida e monitoraggio)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese

Capo IV

LOTTA ALLE

FALSE RECENSIONI

Art. 18.

(Finalità)

Identico.

Art. 19.

(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

Identico.

Art. 20.

(Divieti)

Identico.

Art. 21.

(Linee guida e monitoraggio)

Identico.

nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni *online*.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente capo e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.

3. Ai fini del rafforzamento dell'attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e alla normativa attuativa adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.

Art. 22.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo V

TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI *START-UP* INNOVATIVE

Art. 24.

(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di *start-up* innovative, di *spin-off*, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di *start-up*, nonché di quelle relative a

tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
- b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;
- c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

Art. 22.

(Disposizioni transitorie)

Identico.

Art. 23.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

Capo V TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI *START-UP* INNOVATIVE

Art. 24.

*(Delega al Governo
sul riordino della
disciplina in materia
di start-up e PMI
innovative)*

d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità;

e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di *start-up* innovative e *spin-off* per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25.

(Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)

1. All'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno '*Small Business Act*' per l'Europa)" e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante "Riesame dello '*Small Business Act*' per l'Europa", della comunicazione della Commissione europea COM(2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori" e della comunicazione della Commissione europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante "Pacchetto di aiuti per le PMI" »;

Art. 25.

(Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)

Identico.

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato "*Reality Checks*", attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme »;

b) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore, le consultazioni, secondo l'approccio denominato "*Reality Checks*" di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità ».

Capo VI

CERTIFICAZIONE UNICA DI CONFORMITÀ DELLE FILIERE DELLA MODA

Soppresso

Art. 26.

Soppresso

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di favorire la crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile delle filiere produttive della moda e prevenire la violazione delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, nonché al fine di garantire la piena tracciabilità delle filiere, è istituito, ai sensi del presente capo, un regime volontario di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda e sono definiti i principi che devono essere applicati nella gestione e nel controllo delle stesse filiere.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle società capofila, ai fornitori di filiera e ai subfornitori di filiera, come definiti dal presente capo.

Art. 27.

Soppresso

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

***a*) « filiera della moda »: la società capofila e le imprese di filiera legate da rapporti contrattuali e subcontrattuali finalizzati alla realizzazione di prodotti o servizi nel settore della moda, incluse le fasi di progettazione, campionatura, produzione e trasformazione del tessile, dell'abbigliamento, della pelletteria e della calzatura, inclusi i relativi accessori;**

***b*) « società capofila »: la società a capo di una filiera della moda, ivi incluso l'eventuale concessionario del marchio in licenza, avente sede legale o una o più sedi produttive sul territorio italiano, che incarica le imprese di filiera di fornire:**

1) prodotti finiti destinati alla vendita;

2) lavorazioni su prodotti finiti destinati alla vendita o lavorazioni intermedie;

3) prodotti di campionatura per la realizzazione di collezioni;

***c*) « impresa di filiera »: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:**

1) ha sede legale o una unità produttiva sul territorio italiano;

2) partecipa, in forza di contratto di appalto, subappalto, fornitura, subfornitura, contratto d'opera corrente con una società capofila, alle fasi della produzione e trasformazione di beni e prodotti rientranti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e della pelletteria, con esclusione:
2.1) della lavorazione e fornitura delle materie prime e del pellame;
2.2) della lavorazione e fornitura di accessori a catalogo senza componenti di personalizzazione;

***d*) « subfornitore di filiera »: l'impresa che presenta i requisiti di cui alla**

lettera c) che è parte di un contratto di subfornitura con un'impresa della filiera.

Art. 28.

Soppresso

(Certificazione unica di conformità delle filiere della moda)

1. La filiera può ottenere la certificazione unica di conformità se soddisfa i seguenti requisiti:

a) l'impresa capofila e le imprese di filiera hanno adempiuto agli obblighi di cui al presente capo;

b) i titolari o gli amministratori non hanno riportato, negli ultimi cinque anni, condanne penali, anche non definitive, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'incolumità pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;

c) l'impresa capofila o le imprese di filiera non sono state destinatarie negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di importo complessivamente superiore al 4 per cento del fatturato annuale;

d) l'impresa capofila e le imprese di filiera sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

2. La certificazione unica di conformità ha un periodo di validità di un anno e può essere rilasciata dai revisori persone fisiche o dalle società di revisione abilitati alla revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. I soggetti certificatori di cui al comma 2 verificano, avvalendosi, per i profili di competenza, di un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale, la sussistenza dei requisiti di cui al presente capo. A tal fine, hanno diritto ad ottenere dall'impresa capofila e dalle imprese di filiera documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esami di atti e documentazione anche nei luoghi di produzione. La certificazione è rilasciata entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza presentata dall'impresa capofila. Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio della certificazione.

4. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un registro nel quale sono annotate le certificazioni rilasciate. Unitamente alla richiesta di annotazione, il soggetto certificatore trasmette gli atti in base ai quali ha rilasciato il certificato unico.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono stabilite specifiche disposizioni per la formulazione dell'istanza, per il contenuto della certificazione unica di conformità, per le modalità di verifica e monitoraggio del mantenimento dei requisiti, per l'eventuale revoca della certificazione e per la determinazione dei costi di istruttoria e rilascio della certificazione da parte dei soggetti di cui al comma 2, che gravano comunque sull'istante nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di quanto previsto dagli accordi di cui al comma 6 ove conclusi, nonché per l'istituzione del registro di cui al comma 4 e per le modalità di annotazione nel medesimo.

6. Con accordi collettivi tra le associazioni di categoria possono essere definite le modalità attraverso le quali le società capofila contribuiscono

ai costi sopportati dalle imprese di filiera per ottenere e mantenere la certificazione unica.

Art. 29.

Soppresso

(Oneri delle società capofila e delle imprese di filiera)

1. Le società capofila che acquistano beni o servizi da fornitori di filiera:

a) tengono e aggiornano con cadenza almeno semestrale un'Anagrafe dei fornitori di filiera;

b) adottano le linee guida in materia di qualificazione e accreditamento, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori di filiera definite dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e approvate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) prevedono, nei contratti con le imprese di filiera, specifici impegni a carico dei medesimi fornitori volti a garantire il rispetto, anche da parte dei subfornitori di filiera, della disciplina giuslavoristica, fiscale,

previdenziale e di salute e sicurezza del lavoro, compresa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) all'atto della conclusione del primo contratto con l'impresa di filiera, acquisiscono dai medesimi fornitori la seguente documentazione

aggiornata: certificato di iscrizione al registro delle imprese e visura camerale; autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; documento unico di regolarità contributiva; documento unico di regolarità fiscale; eventuale ulteriore documentazione utile alle verifiche del rispetto degli obblighi di cui alla lettera c) del presente comma;

e) richiedono ai fornitori di filiera un aggiornamento della documentazione di cui alla lettera d), alle relative scadenze di legge ovvero, in mancanza, ogni due anni.

2. In aggiunta agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, le società capofila adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire, tra l'altro, i reati di cui agli articoli 603-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

3. Le imprese della filiera devono osservare nei confronti dei propri subfornitori le seguenti tutele contrattuali minime:

a) stipula di un contratto di subfornitura o appalto o subappalto contenente tutti gli elementi essenziali della fornitura, ivi incluso l'eventuale prezzo per unità temporale di riferimento;

b) indicazione precisa degli adempimenti contrattuali essenziali, con previsione espressa della risoluzione del contratto in caso di inadempimento;

c) previsione di misure correttive in caso di omissioni, ritardi o inesattezze nell'esecuzione delle prestazioni, finalizzate al ripristino delle condizioni di legalità;

d) obbligo di inserire nei contratti di cui alla lettera a) una clausola che richieda l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di riferimento del settore dell'industria e dell'artigianato della moda, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 30.

Soppresso

(Filiera della moda certificata)

1. Le imprese di filiera e la società capofila che hanno ottenuto la certificazione unica di conformità possono utilizzare, nella propria

attività promozionale, la dizione « Filiera della moda certificata », nonché, quanto alla capofila, fruire degli effetti escludenti, in tema di responsabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in conseguenza degli adempimenti relativi all'adozione del modello organizzativo finalizzato all'ottenimento della certificazione unica di conformità di cui al comma 2 dell'articolo 28. In caso di utilizzo abusivo della suddetta dizione o di altre dizioni suscettibili di ingenerare confusione con essa, si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Capo VII

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 31.

(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti)

1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: *Identico*.

« 20.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 abitanti ».

2. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: « potenziali investitori esteri » sono inserite le seguenti: « , e alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattività dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto ».

3. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: « affari esteri e della cooperazione internazionale, » sono inserite le seguenti: « da un rappresentante del Ministero del turismo, ».

Capo VI ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 26.

(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti)

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59874

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 279(pom.) del 17/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026

279^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1484-B\)](#) Legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati con la modifica dell'articolo 1, comma 4, inerente decorrenza degli oneri, e con la soppressione del Capo VI, recante la certificazione unica di conformità delle filiere della moda. Rammenta altresì che, in base all'articolo 104 del Regolamento, in terza lettura si discute e delibera solo sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Propone pertanto di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene.

Riferisce quindi alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), anche a nome del correlatore Pogliese, ricordando che il disegno di legge costituisce la prima attuazione dell'articolo 18 della legge n. 180 del 2011 (cosiddetto "Statuto delle imprese"), volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sullo *Small Business Act* europeo. Rammenta poi che, secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, sono definite piccole e medie imprese (PMI) le aziende il cui personale e peso economico sono al di sotto di determinati limiti.

Il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, si compone ora di 26 articoli. Come ricordato dal Presidente, le modifiche apportate in seconda lettura attengono anzitutto all'articolo 1, comma 4, relativo alle agevolazioni fiscali per le reti di imprese, con particolare riferimento alla decorrenza degli oneri, riferita al 2026 e non più al 2025. Inoltre, è stato soppresso il Capo VI, relativo alla certificazione unica di conformità delle filiere della moda, con particolare riferimento agli articoli da 26 a 30, introdotti in prima lettura.

Il [PRESIDENTE](#) informa poi che la 2^a e la 6^a Commissione hanno comunicato, per le vie brevi, che non renderanno parere sul testo, e che la 1^a Commissione ha reso un parere non ostativo. Precisa infine che occorre attendere il parere della Commissione bilancio prima di votare il conferimento del

mandato ai relatori.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ([n. 367](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che sarà messo in votazione nella seduta di domani. Informa, altresì, che è pervenuto lo scioglimento della riserva da parte della Presidenza del Senato, per cui è possibile concludere l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE ([n. 368](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 24 della legge 13 giugno 2025. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita il relatore Bergesio a predisporre quanto prima uno schema di parere, tenuto conto che il termine per l'espressione del parere scade domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

([572](#)) DAMIANI. - Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto

(Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per l'istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto, finalizzate alla salvaguardia della biodiversità e alla valorizzazione di un territorio di rilievo ambientale, storico e culturale, situato tra le regioni Basilicata, Campania e Puglia.

Illustra l'articolo 1, recante l'istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, qualificato come area naturale protetta ai sensi della normativa vigente in materia, nonché l'articolo 2, che definisce le finalità istitutive del Parco nazionale. In particolare, il comma 1, lettera *a*), individua quale obiettivo primario la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, paesaggistico ed economico del territorio, al fine di tutelare gli aspetti valoriali antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali, anche attraverso la promozione di azioni di conservazione e di gestione del patrimonio naturale e culturale. La lettera *b*) stabilisce l'obiettivo della salvaguardia della biodiversità dall'inquinamento industriale e antropico attraverso interventi di monitoraggio dei sistemi idrologico, idraulico e idrogeologico, per tutelare, recuperare e rendere sostenibili a lungo termine le risorse idriche e le acque interne, nonché contrastare il fenomeno dell'arretramento della foce del fiume e della linea di costa. La lettera *c*) prevede la promozione e il sostegno, nel settore agricolo e agroalimentare, dell'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico, conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare. La lettera *d*) dispone la promozione di corsi di educazione e di formazione nonché attività di ricerca scientifica finalizzati alla valorizzazione e alla tutela della risorsa idrica e dell'*habitat* del bacino imbrifero, anche attraverso attività di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori turistico e culturali, ovvero visite di istruzione per studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dei principi di educazione ambientale e sviluppo della consapevolezza ecologica.

Dopo aver illustrato l'articolo 3, che istituisce l'Ente di gestione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, si sofferma sull'articolo 4 recante disposizioni in materia di Piano pluriennale, contributo per

la salvaguardia, la ricognizione e il ripristino degli assetti idrogeologici. Il comma 1 stanziava un contributo di 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025 ai fini della salvaguardia, dello sviluppo sostenibile, della ricognizione e del ripristino degli assetti idrogeologici e dell'*habitat* naturale nella valle dell'Ofanto. Tale contributo è destinato allo studio e all'elaborazione del Piano pluriennale economico-sociale, finalizzato a individuare gli indirizzi generali e fissare gli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile ed economicamente compatibile.

Dà indi conto dell'articolo 5, concernente l'adozione del Piano territoriale del Parco nazionale, nonché dell'articolo 6, che individua le fonti di costituzione del patrimonio dell'Ente Parco, destinato ai fini esclusivi previsti dalla presente legge. La disposizione delinea un sistema di finanziamento misto, fondato su risorse pubbliche e su entrate proprie dell'Ente, secondo il modello previsto per gli enti parco nazionali dalla normativa vigente.

Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 7 sulle disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione RESourceEU. Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova ([COM\(2025\) 945 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 ([COM\(2025\) 946 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Non essendoci interventi nel dibattito, il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a giovedì 19 febbraio il termine per far pervenire proposte di integrazione sullo schema di risoluzione del relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi ([COM\(2025\) 780 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che questo pomeriggio si sono concluse le audizioni, avverte che la documentazione depositata dagli auditi sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che perverrà successivamente.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia ([n. 980](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che dopo la seduta plenaria si svolgeranno le audizioni per le aree di crisi industriale complessa di Gela e Piombino e che ai soggetti non intervenuti in audizione sarà richiesto l'invio di un contributo scritto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria di domani, mercoledì 18 febbraio, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 367

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato lo schema di decreto legislativo finalizzato ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, con particolare riferimento al Capo 2 del citato regolamento inerente alla fase di registrazione nazionale; premesso che:

- il regolamento europeo, entrato in vigore il 16 novembre 2023 e applicabile dal 1º dicembre 2025, istituisce per la prima volta un sistema di protezione a livello dell'Unione europea delle indicazioni geografiche (IG) per prodotti artigianali e industriali - quali gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ceramiche - estendendo la tutela già esistente per i prodotti agroalimentari;
- l'obiettivo del regolamento è stabilire una protezione delle IG direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali nell'Unione, migliorando la posizione dei produttori contro la contraffazione, incentivando gli investimenti e aumentando la visibilità dei prodotti autentici;

considerato che:

- in base all'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2411, affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere i requisiti seguenti: essere originario di un luogo, di una regione o di un Paese determinati; la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica dello stesso; almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata;
- in base all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411, affinché vi sia una IG, il prodotto deve rispettare il disciplinare di produzione, recante, fra l'altro, la descrizione del prodotto, le informazioni che stabiliscono il legame tra zona geografica, qualità e reputazione, i metodi di produzione, regole specifiche per l'etichettatura;
- in base all'articolo 51, commi 1 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, per un prodotto designato da una IG, la verifica di conformità al disciplinare di produzione è effettuata mediante un'autodichiarazione - di cui all'allegato I - presentata dai produttori e aggiornata ogni tre anni, ferma restando la possibilità per i produttori di far verificare ad organismi di certificazione la conformità del prodotto al disciplinare di produzione;
- in base all'articolo 51, comma 5, del regolamento (UE) 2023/2411, i controlli sulla conformità del prodotto oggetto di autodichiarazione possono essere effettuati dall'autorità nazionale competente o da organismi di certificazione cui sono delegate le funzioni di controllo;
- in base all'articolo 52 del regolamento (UE) 2023/2411, gli Stati membri possono sostituire la procedura basata sull'autodichiarazione con una procedura di controllo da parte dell'autorità nazionale o di organismi di certificazione cui sono delegate le funzioni di controllo;

rilevato altresì che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è individuato quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle IG di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del regolamento (UE) 2023/2411, nonché per le procedure a livello di Unione di cui agli articoli 21, lettera a), e 22 del medesimo regolamento e che lo stesso Dicastero è responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411, e al ritiro della domanda di registrazione;

considerato inoltre che:

- secondo l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo, la verifica di conformità al disciplinare di produzione si basa sull'autodichiarazione presentata dal produttore;
- secondo l'articolo 20 dello schema di decreto legislativo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, deputato tra l'altro allo svolgimento dei controlli, può delegare talune funzioni di controllo a organismi di certificazione;

visto che la legge n. 206 del 2023 sulla valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy* prevede

un procedimento analogo per la ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici idonei a fregiarsi del contrassegno "*made in Italy*", e ha concesso un contributo, per il 2024, alle associazioni di produttori per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione; valutati i contenuti delle audizioni svolte e delle memorie pervenute; condiviso il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, subordinato all'accoglimento, fra l'altro, di un termine più ampio per rendere il parere di cui all'articolo 6, comma 2, e del carattere obbligatorio e non più facoltativo della richiesta di parere alle Regioni di cui all'articolo 17, comma 5, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. sul piano redazionale, si invita il Governo:

a. all'articolo 6, comma 3, a valutare di specificare quale sia il momento iniziale della decorrenza dei sessanta giorni per completare o rettificare la domanda di registrazione incompleta o inesatta;

b. all'articolo 7, comma 2, a sostituire le parole "agli articoli 43 e 44 del medesimo regolamento" con le seguenti: "agli articoli 42, 43 e 44 del medesimo regolamento", tenuto conto che tra le fattispecie che rendono possibile l'opposizione alla registrazione vi è anche quella inerente all'uso di un termine generico per la registrazione, di cui all'articolo 42 del regolamento. Analoga integrazione, con il richiamo all'articolo 42 del regolamento, concerne l'articolo 7, comma 3, lettera d), l'articolo 8, comma 6;

2. sul piano sostanziale, in base all'articolo 26 del provvedimento in esame, si invita il Governo a monitorare costantemente l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2411, in modo che entro il primo monitoraggio si valutino eventuali impatti sfavorevoli sul sistema delle certificazioni DOP e IGP dei prodotti agroalimentari, per evitare che l'utilizzo di marchi di tutela geografica ad altri prodotti, ad oggi di esclusivo appannaggio dell'enogastronomia, possa in qualche modo affievolire il valore percepito dai consumatori, che considerano i prodotti DOP e IGP agroalimentari vere e proprie eccellenze nazionali, espressione del legame autentico con i territori e della maestria delle lavorazioni.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA COM(2025) 946 DEFINITIVO E SULL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA COM(2025) 945 DEFINITIVO

La 9ª Commissione permanente,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 definitivo);

esaminata altresì la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione RESourceEU.

Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova (COM(2025) 945 definitivo);

premesso che le materie prime critiche sono essenziali ai fini della competitività, dell'energia pulita e delle transizioni digitali, nonché per le esigenze aerospaziali e di difesa e per la sicurezza alimentare dell'Unione;

tenuto conto che il regolamento (UE) 2024/1252:

- costituisce la cornice normativa per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e stabilisce gli obiettivi per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea, quali: entro il 2030 l'Unione dovrebbe avere la capacità di estrarre il 10 per cento, trasformare il 40 per cento e riciclare il 25 per cento delle materie prime strategiche che consuma. Parallelamente, l'Unione dovrebbe diversificare l'approvvigionamento in modo da non dipendere da un unico Paese per più del 65 per cento della propria domanda;

- prevede due allegati, l'allegato I recante 17 materie prime strategiche, quale sottoinsieme dell'allegato II recante 34 materie prime critiche;

tenuto conto che:

- il piano d'azione RESourceEU (COM(2025) 945 definitivo) intende accelerare il conseguimento degli obiettivi del regolamento sulle materie prime critiche, preservare ed espandere la produzione

dell'Unione di materie prime critiche primarie e secondarie, rafforzare la resilienza contro perturbazioni dell'approvvigionamento e tracciare un percorso verso una diversificazione più rapida delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche. Il piano d'azione definisce una serie di azioni tra cui la creazione di un Centro europeo per le materie prime critiche, sostenuto dalla capacità finanziaria fornita dal Fondo europeo per la competitività, proposta nell'ambito del futuro quadro finanziario pluriennale;

- la Commissione propone una modifica mirata del regolamento sulle materie prime critiche (COM(2025) 946 definitivo), al fine di stimolare un'ulteriore diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche da parte dei settori industriali europei;

considerate inoltre:

- la relazione speciale 04/2026 della Corte dei conti europea, "Materie prime critiche per la transizione energetica - Una politica non certo solida come una roccia", in cui la Corte dei conti europea ha valutato le misure finora attuate per garantire un approvvigionamento sicuro e avanzando cinque raccomandazioni alla Commissione europea;

- le risposte della Commissione europea alla citata relazione speciale 04/2026; valutata la relazione del Governo e preso atto delle fasi negoziali in corso;

considerate le modifiche proposte dalla Commissione al regolamento (UE) 2024/1252, nonché gli sviluppi negoziali in corso del COM(2025) 946 definitivo, che concernono:

- la presentazione delle domande per il riconoscimento dei progetti strategici relativi alle materie prime, di cui al novellato articolo 7, paragrafo 3, in base al quale la Commissione fissa date di scadenza almeno una volta all'anno e fino a quattro volte all'anno;

- la preparazione delle imprese ai rischi, di cui al novellato articolo 24, paragrafo 1, in base al quale non sono più gli Stati membri ad individuare le imprese di grandi dimensioni che utilizzano materie prime strategiche, ma è la Commissione europea a svolgere tale compito. Inoltre, le grandi imprese devono effettuare una valutazione del rischio delle loro catene di approvvigionamento e adottare, se necessario, misure di attenuazione, anche per diversificare le loro attività al di fuori di un'unica fonte di approvvigionamento;

- l'inserimento di un nuovo criterio per la valutazione del rischio della catena di approvvigionamento da parte delle imprese, di cui al novellato articolo 24, paragrafo 2, che prevede la mappatura della catena di approvvigionamento dei componenti contenenti materie prime strategiche;

- il carattere obbligatorio e non più facoltativo della diversificazione delle catene di approvvigionamento delle imprese di grandi dimensioni, di cui al novellato articolo 24, paragrafo 4, qualora si verificano vulnerabilità significative alle perturbazioni dell'approvvigionamento, con la previsione anche di misure di mitigazione;

- la riciclabilità dei magneti permanenti e il relativo contenuto riciclato, di cui ai novellati articoli 28 e 29;

- i poteri di delega della Commissione europea, di cui al novellato articolo 38; esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo:

1. in relazione all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252, come modificato dal provvedimento in esame, a sollecitare - nelle competenti sedi negoziali - la previsione di obblighi informativi da parte della Commissione europea nei confronti degli Stati membri in ordine alle imprese operanti nei loro territori, considerato il cambiamento di prospettiva. Occorre infatti coinvolgere le Amministrazioni nazionali, in maniera strutturata, nelle procedure di individuazione delle grandi imprese che utilizzano materie prime strategiche, anche per monitorare tempestivamente le vulnerabilità del sistema produttivo;

2. a sollecitare la Commissione europea a chiarire il rapporto, la composizione e le eventuali interazioni tra il Centro europeo per le materie prime critiche, previsto dal piano d'azione RESourceEU, e il comitato europeo per le materie prime critiche, disciplinato dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252;

3. a promuovere, nelle competenti sedi unionali, una semplificazione degli elenchi delle materie prime e strategiche, anche in vista dei relativi aggiornamenti previsti entro maggio 2027;

4. a valutare l'opportunità di aggiornare le previsioni contenute nel decreto-legge n. 84 del 2024 ed in particolare nell'articolo 11, che affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252, ora oggetto di modifica ad opera del provvedimento in esame;
5. a supportare le imprese a fronte della introduzione di nuovi oneri organizzativi e amministrativi cui sono soggette in termini di valutazioni periodiche, mappature e mitigazioni.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=598

74

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111(pom., Sottocomm. pareri) del 17/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026**

111^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 13,55.

(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) conviene, per quanto di competenza, sulla proposta del relatore richiamando tuttavia le criticità connesse alla tutela della riservatezza dei dati personali, con riferimento al tema dei *file di log*.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) chiede che l'esame del provvedimento sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(1793) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, e rilevato che: con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di prevedere l'ulteriore rinnovo, fino al 4 marzo 2027 e su richiesta dell'interessato, dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini, nonché di garantire un'adeguata formazione sulla sicurezza e un'adeguata copertura assicurativa ai giornalisti che operano in zone di conflitto;

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del provvedimento sono riconducibili sia alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», sia alla materia «difesa e Forze armate», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e d), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

(1543) IRTTO e altri. - Modifiche all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione della lingua inglese come opzione per l'esame di idoneità della patente di guida

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1484-B) Legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento sia rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.4.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 438(pom.) del 17/02/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026

438^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, richiamando, nel merito, le criticità del disegno di legge, per quanto riguarda la tutela della riservatezza legata all'utilizzo dei *file di log*. Per tali ragioni, presso la Commissione giustizia, è stata chiesta l'audizione del Garante per la *privacy*.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1793) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ribadendo la posizione storica del Movimento 5 stelle sul conflitto tra Russia e Ucraina e la necessità di perseguire ogni strada che favorisca una soluzione pacifica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1484-B) Legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario, rappresentando l'insoddisfazione del proprio Gruppo per le misure previste.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, rappresentando il dissenso del proprio Gruppo e, di conseguenza, la presentazione, nella sede di merito, di apposite proposte emendative. Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

[\(1623\)](#) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio scorso.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*), intervenendo in discussione generale, evidenzia, in via preliminare, come il proprio Gruppo sia favorevole alla determinazione dei LEP in funzione di un rafforzamento della coesione sociale e territoriale.

Purtroppo, il disegno di legge presentato dal Governo non recepisce i rilievi formulati dalla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale e non affronta i nodi strutturali che una discussione ponderata sui LEP richiederebbe.

La prima questione è rappresentata dai divari territoriali e si concretizza nel fatto per cui, in assenza di una seria perequazione, i LEP rischiano di aggravare le distanze esistenti, anziché ridurle.

La seconda questione attiene al reperimento delle risorse, dal momento che i LEP non possono ridursi ad una petizione di principio e l'erogazione di diritti e di prestazioni ha necessariamente un costo finanziario.

La terza questione attiene alla *governance*, in quanto manca un pieno ed effettivo coinvolgimento del Parlamento nella determinazione dei LEP.

La quarta e ultima questione attiene, invece, alla sequenza procedimentale a cui attenersi: infatti, il giusto percorso richiederebbe, innanzitutto, una definizione dei LEP, in secondo luogo un finanziamento adeguato e, solo come terzo passaggio, l'attivazione eventuale dell'autonomia differenziata. In tal modo, si potrebbero prevenire eventuali disequilibri.

Dal momento che il disegno di legge non affronta questi quattro nodi, non risulta chiara la strategia del Governo.

Tuttavia, il proprio Gruppo non adotta una sterile posizione di blocco, ma vuole contribuire a rendere la riforma giusta e sostenibile, attraverso lo stanziamento di risorse adeguate, una perequazione reale e il rispetto della centralità del Parlamento, anche attraverso un recepimento pieno, e non parziale, delle indicazioni formulate dalla giurisprudenza costituzionale.

D'altra parte, se la Repubblica accettasse diseguaglianze strutturali, si assisterebbe ad un sostanziale tradimento dello spirito della Carta costituzionale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel condividere le osservazioni formulate dal senatore Irto, si ricollega ad un passaggio della relazione di accompagnamento al disegno di legge, in cui viene esternato l'obiettivo del Governo di porre rimedio, attraverso il provvedimento in esame, al perdurante ritardo dello Stato nella determinazione dei LEP, ritardo peraltro più volte stigmatizzato dalla Corte costituzionale.

Tuttavia, nella relazione di accompagnamento, si omette di ricordare che, negli ultimi 25 anni, il partito della Lega ha governato per 15 anni e Forza Italia per 16 anni.

Paradossalmente, i principali responsabili di questo ritardo sono oggi folgorati sulla "via di Damasco" della determinazione dei LEP.

È evidente, quindi, come ci si trovi dinanzi ad un clamoroso e gigantesco corto circuito logico, reso ancor più evidente dal fatto che il Governo propone questo disegno di legge non per la determinazione

dei LEP, ma per l'attivazione dell'autonomia differenziata, che, peraltro, viene portata avanti anche nelle materie "non LEP", aggirando di fatto la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Stigmatizza, quindi, l'evidente inganno politico rappresentato dal disegno di legge in esame e richiama l'intervento, svolto in audizione, del professor Viesti, circa le motivazioni che hanno concorso, in questi anni, alla mancata definizione dei LEP, tra le quali occorre ricordare la pressione di forze politiche contrarie al riequilibrio delle disparità territoriali. Altresì, il disegno di legge non affronta la questione cruciale del finanziamento dei LEP, se non limitandosi a richiamare il lavoro istruttorio del Comitato per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP), peraltro del tutto opinabile e operante al di fuori delle dinamiche del controllo parlamentare.

Evidenzia poi come il riferimento ai costi di vita differenziati nelle diverse Regioni rappresenti una modalità per prospettare il tema delle cosiddette "gabbie salariali".

Si dice, quindi, consapevole del fatto che la questione della determinazione dei LEP è rappresentativa di un compromesso tra le diverse componenti della maggioranza, dal momento che Fratelli d'Italia ha accettato la riforma sull'autonomia differenziata in cambio proprio della determinazione dei LEP.

Tuttavia, non sono fornite informazioni sulle modalità di finanziamento dei medesimi LEP e si continua a far riferimento al criterio della spesa storica, senza affrontare il tema delle disuguaglianze. Sarebbe, invece, opportuno e serio affrontare, come prima tematica, quella della disuguaglianza territoriale e poi, solo successivamente, la questione dell'autonomia differenziata. Invece, l'inversione di questo percorso e l'utilizzo dei LEP in funzione esclusivamente dell'autonomia differenziata configura un'operazione politica del tutto strumentale.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) riepiloga, preliminarmente, le precedenti fasi dell'*iter* legislativo riguardante l'autonomia differenziata e i LEP, a partire dalla riforma costituzionale del Titolo V adottata nel 2001, per poi soffermarsi sulla questione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia sanitaria.

Richiama, quindi, alcune pronunce della Corte costituzionale, tra le quali la sentenza n. 275 del 2016, in cui viene stabilito che i vincoli di equilibrio di bilancio non possono ridurre i diritti incompressibili; la sentenza n. 6 del 2019, che ha attribuito alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei LEP, a garanzia dell'effettiva eguaglianza dei cittadini; la sentenza n. 71 del 2023, in cui viene stabilito come l'autonomia differenziata non possa incidere negativamente sui LEP.

Ne consegue come i LEP non debbano limitarsi alla fotografia dell'esistente e il relativo esame legislativo non possa essere condotto in maniera forzata, come, per esempio, si è assistito in occasione dell'ultima legge di bilancio.

Con il disegno di legge proposto dal Governo, emergono evidenti criticità, come la mancata quantificazione completa dei costi *standard*, l'assenza di un sistema di perequazione e l'inadeguatezza strutturale delle amministrazioni pubbliche nella garanzia dei livelli delle prestazioni.

Dopo aver richiamato le criticità sollevate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, paventa il rischio che, dietro gli errori e le mancanze del disegno di legge, si persegua in realtà un disegno di disgregazione territoriale.

Denuncia poi la contraddittorietà ed incoerenza tra le diverse proposte legislative portate avanti dal Governo e dalla maggioranza, in quanto molte di esse sono finalizzate ad una centralizzazione di competenze, anziché all'autonomia territoriale.

Fa quindi presente come, in sede di audizioni sul disegno di legge di bilancio 2026, sia l'ANCI che l'UPI abbiano sollevato la questione della sofferenza estrema degli enti locali nell'erogazione dei servizi pubblici. Si rischia quindi che il legislatore statale adotti un provvedimento che gli enti locali non saranno in grado di attuare.

In conclusione, sottolinea la volontà del proprio Gruppo di concorrere a risolvere i problemi strutturali, come quello dell'accesso ai servizi pubblici, evidenziando, tuttavia, la necessità di fissare obiettivi legislativi chiari e di stanziare risorse finanziarie adeguate.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ribadisce la posizione del proprio Gruppo circa la necessità di una revisione del Titolo V, dal momento che la legge costituzionale n. 3 del 2001 rappresenta l'origine di una serie di errori che vengono pagati ancora oggi.

A tale riguardo, ricorda come il Movimento 5 Stelle abbia sempre proposto di conferire allo Stato la competenza nella gestione del Servizio sanitario nazionale.

Invece, da parte del Governo e della maggioranza, si persiste negli stessi errori degli ultimi anni e si fatica anche a concordare sul fatto che i LEP dovrebbero rappresentare la grammatica minima dell'uguaglianza sostanziale.

Purtroppo, paventa il rischio che i LEP si limitino a fotografare l'esistente, senza perseguire una effettiva perequazione territoriale. Peraltro, è impossibile definire i LEP senza il reperimento delle necessarie risorse finanziarie e, al contrario, ci si espone al rischio di una rivisitazione al ribasso dei LEP stessi in base al mutamento del quadro dei vincoli di finanza pubblica.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato poi dall'assenza di un efficace sistema di monitoraggio e di un meccanismo di attivazione di poteri sostitutivi, come peraltro evidenziato nell'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Altresì, sarebbe necessario rafforzare il ruolo del Parlamento nella definizione dei livelli essenziali. Da ultimo, stigmatizza la mancata definizione dei LEP sul piano della sanità, ritenendo infondato il richiamo ai LEA.

Per tali motivi, ritiene che il disegno di legge presenti elementi di criticità molto maggiori rispetto a quelli astrattamente condivisibili.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) osserva come la criticità principale connessa al disegno di legge sia desumibile dal dettato dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ove si prevede che la determinazione dei LEP debba avvenire nel rispetto degli equilibri di bilancio.

È evidente che subordinare la definizione dei LEP ai vincoli di finanza pubblica fa sì che il disegno di legge prospetti promesse che non potranno essere mantenute.

Nel richiamare l'emergenza territoriale nelle Marche e l'assenza di investimenti infrastrutturali in tali territori, sottolinea che più lo Stato tende ad investire in certe aree trascurandone altre, tanto più le disuguaglianze tenderanno ad aumentare.

A tale riguardo, l'istituzione della ZES unica nelle Marche e nell'Umbria non risulta efficace, se non è accompagnata dallo stanziamento di adeguate risorse finanziarie aggiuntive.

Anche il disegno di legge in esame risulta, pertanto, lacunoso dal punto di vista della programmazione di medio-lungo periodo, e non è accompagnato da stanziamenti finanziari adeguati. Da questo punto di vista, un modello virtuoso sarebbe rappresentato dalle politiche adottate in Spagna per favorire gli investimenti nella comunità autonoma delle Canarie.

Infine, in alternativa all'utilizzo di un disegno di legge delega, si dovrebbero individuare misure calibrate sulle specificità territoriali, attraverso il confronto anche con i parlamentari legati ai territori.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) osserva come la principale criticità del disegno di legge in esame attenga alla mancanza di chiarezza sulla finalità del provvedimento.

Infatti, un disegno di legge sui LEP sarebbe utile al Paese, se l'obiettivo fosse quello di creare le condizioni per mettere i cittadini sullo stesso piano nella fruizione dei servizi pubblici e delle prestazioni.

Invece, manca un quadro di riferimento complessivo basato sulla determinazione effettiva dei fabbisogni. A causa di tale lacuna, non si addivene alla stipula di una sorta di patto di cittadinanza, ma, purtroppo, alla fotografia dell'esistente, cristallizzando le attuali disparità.

Da questo punto di vista, il riferimento al lavoro istruttorio del CLEP e alle previsioni della legge n. 86 del 2024 sull'autonomia differenziata risulta insoddisfacente e, peraltro, costruito nel presupposto per cui alcuni valori differenziali esistenti, come il costo della vita, possono giustificare anche una differenziazione nei LEP.

Invece, l'unica motivazione che può giustificare tale differenziazione si basa sulla determinazione dei fabbisogni, quale presupposto per ridurre i divari territoriali e le disuguaglianze.

Esprime poi preoccupazione per i riferimenti nel disegno di legge a programmi e risorse del PNRR, come quelli al programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e all'assegno di ricollocazione per i disoccupati nel settore agricolo.

Ulteriori elementi di criticità sono rappresentati dalla mancata considerazione circa il fatto che i LEA e

i LEP fanno riferimento a procedure legislative e amministrative ben distinte. Inoltre, non viene affrontata la questione della capacità degli enti locali di fornire le prestazioni richieste.

In conclusione, ritiene che il disegno di legge abbia una portata generica e non sciogla il vero nodo politico, in quanto non viene chiarito che il vero obiettivo dovrebbe essere rappresentato dalla riduzione dei divari territoriali e non dal loro mantenimento.

Nel rilevare poi come la formazione professionale scompaia dal disegno di legge e venga annacquata nel lungo elenco degli obiettivi legati all'istruzione, osserva che definire i LEP senza un adeguato coinvolgimento del Parlamento rappresenta un sostanziale aggiramento dello spirito costituzionale.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) rileva come la scelta di escludere la sanità dai LEP rappresenti una decisione politica con effetti molto rilevanti.

Non risulta poi sufficiente un richiamo ai LEA, in quanto questi non garantiscono l'eguaglianza effettiva nella fruizione delle prestazioni sanitarie.

Altresì, in un assetto ordinamentale nel quale la Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto della persona, escludere proprio la salute dai LEP risulta fonte di preoccupazione, ancor più se si considera che, a seguito della riforma costituzionale del Titolo V, il nostro Paese presenta venti sistemi sanitari diversi e il cosiddetto "turismo sanitario" costituisce il sintomo più evidente di una diseguaglianza radicata.

Ritiene, quindi, che avviare il percorso dell'autonomia differenziata senza integrare la questione della sanità non possa che aggravare i divari esistenti.

Inoltre, il disegno di legge del Governo non affronta la questione delle risorse finanziarie e si caratterizza per ulteriori limiti, come l'incompletezza nel superamento del criterio della spesa storica, il ritardo nella definizione dei fabbisogni *standard*, oltre all'inattuazione del Fondo perequativo.

Osserva come la mancata garanzia del diritto alla salute rappresenti un sostanziale rovesciamento della logica costituzionale.

Il disegno di legge attribuisce, inoltre, un ruolo centrale al Governo, mentre il ruolo del Parlamento è limitato all'espressione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione.

Rileva che, sul fronte della tutela dei diritti, sarebbe necessario un confronto politico trasparente e approfondito, mentre il rischio è di trasformare il federalismo cooperativo in una competizione tra territori.

Se l'autonomia differenziata non è successiva alla definizione di diritti uniformi assistiti da adeguati stanziamenti finanziari, viene minato il carattere uno e indivisibile della Repubblica

Da ultimo, ribadisce come la propria forza politica non possa accettare una competizione territoriale sui diritti o la loro subordinazione alla capacità fiscale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel richiamare la complessità della tematica della scuola e dell'istruzione, ossia di un ambito caratterizzato dall'integrazione di plurime tematiche settoriali, evidenzia la necessità che, per garantire un'effettiva eguaglianza sostanziale, i LEP vengano definiti in maniera organica. Qualora si assistesse a una definizione sporadica dei LEP e priva di risorse adeguate, non verrebbe garantito l'obiettivo della effettiva eguaglianza tra i cittadini.

A titolo di esempio, osserva che, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, rientrando nella competenza degli enti locali, i LEP appaiono obiettivamente generici e ciò risulta preoccupante, in considerazione dell'importanza di una presenza capillare dei plessi scolastici nelle aree a rischio spopolamento.

Per quanto riguarda, invece, il tema della povertà economica ed educativa, benché negli ultimi anni il nostro Paese si stia avvicinando agli obiettivi del PNRR, permane la problematica dell'abbandono scolastico, che risulta fortemente legato alle disparità territoriali.

Pertanto, la definizione dei LEP basata sulla fotografia dell'esistente non può garantire l'uguaglianza. Un altro tema, che richiederebbe un confronto approfondito, attiene al ricorso al tempo pieno, spesso legato all'accorpamento delle classi, a sua volta dovuto alla penuria di personale, come è emerso in alcune realtà, quali la Basilicata.

Rileva, quindi, la mancanza, su questi punti, di una discussione approfondita e lo stanziamento di risorse finanziarie inadeguate, come dimostrato dai tagli all'edilizia scolastica contenuti nell'ultima legge di bilancio, malgrado le insistenti richieste in senso contrario provenienti dagli enti locali.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) evidenzia, in via preliminare, un difetto nell'impostazione del disegno di legge del Governo.

Infatti, a fronte di un monito della Corte costituzionale a non procedere, nella definizione dei LEP, attraverso decreti attuativi o DPCM, l'Esecutivo ha adottato un provvedimento che utilizza proprio lo strumento della delega legislativa, interpretando il rilievo della Corte come limitato al solo divieto di ricorso ai DPCM.

In realtà, la materia della definizione dei LEP non può essere affrontata attraverso la delega legislativa e non è sufficiente correggere il riferimento alle materie o ambiti di materie con quello alle funzioni o ambiti di funzioni.

Richiama, quindi, le considerazioni svolte dalla SVIMEZ, secondo cui i LEP devono essere definiti non come strumento per l'attivazione dell'autonomia differenziata, bensì come condizione imprescindibile per l'unità del Paese, anche in termini di perequazione tra territori.

Purtroppo, tale ambiguità non viene risolta nel disegno di legge e l'utilizzo del termine "determinazione", con riferimento ai LEP, non concorre a sciogliere il dubbio.

Un processo decisionale corretto consisterebbe nella determinazione preventiva dei LEP e poi, a fronte di un'eventuale richiesta, si potrebbe delegare una determinata funzione a un livello territoriale sub-statale, nel solo caso in cui quest'ultima gestione risulti più efficiente rispetto a quella statale.

Altresì, risulta preoccupante la previsione relativa all'individuazione di livelli intermedi di fabbisogno, in quanto viene lasciata aperta la possibilità che la determinazione dei LEP sia funzionale esclusivamente all'autonomia differenziata, da perseguirsi attraverso una serie di passaggi.

Ritiene, quindi, che il disegno di legge non superi le obiezioni della Corte costituzionale, con il rischio di ulteriori pronunce di annullamento.

Si sofferma poi su alcune ambiguità terminologiche, tra le quali quella richiamata dall'articolo 1, comma 1, che fa riferimento a funzioni legate alle materie, a fronte del fatto che la Corte costituzionale fa invece riferimento a funzioni specifiche.

Un ulteriore elemento di ambiguità è rappresentato dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), ove si prevede di avvalersi del lavoro istruttorio del CLEP, ai fini della ricognizione dei livelli per ciascuna materia. Infine, andrebbero chiariti i riferimenti all'invarianza finanziaria e all'efficienza, in rapporto al criterio della spesa storica.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*), dopo aver ricordato come il disegno di legge in esame rappresenti la continuazione della riforma sull'autonomia differenziata che - insieme al premierato e alla separazione delle carriere - costituiva uno dei tratti caratterizzanti del programma di governo del centrodestra, osserva come il disegno di legge abbia l'obiettivo di rimettere in moto un percorso di riforma, dopo la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale.

Tuttavia, in questo tentativo di ripartenza, il Governo parte da un presupposto sbagliato, come peraltro già emerso a proposito di alcune disposizioni sul federalismo fiscale contenute nell'ultima legge di bilancio.

Infatti, l'obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre le disparità e non di aumentarle, ponendosi quindi nello spirito della piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, piuttosto che del terzo comma dell'articolo 116.

Un percorso legislativo coerente con la pronuncia della Corte e con lo spirito della Costituzione implicherebbe la corretta definizione dei LEP, includendo in essi anche i LEA, con la previsione di adeguate e ingenti risorse finanziarie per la riduzione dei divari territoriali. Una volta raggiunti gli obiettivi di perequazione, sarebbe poi possibile attribuire spazi di autonomia maggiore ai territori più attrezzati.

Se non si segue questo percorso e si adotta una prospettiva contraria, si persiste invece nell'aggravamento di divari che comportano spopolamento di territori, abbandono scolastico e "turismo sanitario", come peraltro testimoniato da caso della Sardegna, destinata nei prossimi anni a scendere da circa 1.600.000 a un milione di abitanti.

In conclusione, nel rimarcare il difetto di impostazione del Governo, ritiene che il disegno di legge in esame rischi di ridursi a uno *spot* elettorale utilizzato dalla Lega per rivendicare il proprio ruolo di

partito del Nord, sottovalutando il fatto che un provvedimento così impostato rischia di impoverire tutti gli Italiani, a prescindere dalla regione di residenza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si intende conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1793

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di prevedere l'ulteriore rinnovo, fino al 4 marzo 2027 e su richiesta dell'interessato, dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini, nonché di garantire un'idonea formazione sulla sicurezza e un'adeguata copertura assicurativa ai giornalisti che operano in zone di conflitto;
 - per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del provvedimento sono riconducibili sia alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», sia alla materia «difesa e Forze armate», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e d), della Costituzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

